



**DOT  
COM**

# **LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

**Relatore: Fabio Cigna**  
(Commercialista e Revisore Legale ODCEC Cuneo)

---

**OPEN Dot Com**  
Società dei Dottori Commercialisti

## Codice della Crisi d'Impresa - *Percorso webinar*

14/09/2022 – Tavola rotonda con i protagonisti

**22/09/2022 – Crisi d'impresa le novità del Codice**

03/10/2022 – Il ruolo del Sindaco e del Revisore nella Crisi d'impresa

10/10/2022 – Il ruolo del professionista nella fase patologica

## Crisi d'Impresa le novità del Codice

- Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022
- I soggetti interessati dal codice della crisi d'impresa
- Adeguati assetti: organizzativi, amministrativi e contabili
- Squilibrio patrimoniale, economico-finanziario

## Genesi del Codice della Crisi d'Impresa

- Legge 155 del 19/10/2017 – *Sovraindebitamento*
- D.lgs. 14 del 12/01/2019 – *Primo Codice della Crisi d'impresa*
- Pubblicato in G.U. il 14/02/2019 – in vigore entro 30 gg
- In vigore dal 16/03/2019 - *art. 379 modifica all'art. 2086 C.C.*
- Direttiva Insolvency – *Direttiva UE 1023/2019 armonizzazione*

## Genesi del Codice della Crisi d'Impresa

- Il Governo può adottare entro due anni disposizioni correttive e integrative – Legge n. 20 del 08/03/2019
- ~~A regime dal 15/08/2020 – entro 18 mesi dalla G.U.~~
- ~~Proroga al 15/02/2021 – D.L. 9/2020 (artt. 14 c.2 e 15)~~
- ~~Proroga al 01/09/2021 – D.L. 23/2020 (art. 5)~~

## Genesi del Codice della Crisi d'Impresa

- ~~Proroga al 16/05/2022 – D.L. 118/2021 (art. 1 c.1)~~
- ~~Proroga al 15/11/2021 – D.L. 118/2021 (art. 2) *Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*~~
- ~~Proroga al 31/12/2023 – D.L. 118/2021 (art. 1 c.2) *disciplina dell'Allerta e della Composizione Assistita della crisi*~~

## Genesi del Codice della Crisi d'Impresa

- Proroga al 17/07/2022 – *recepimento Direttiva Insolvency (17/07/2021 con istanza di proroga da parte degli stati membri)*
- Decreto Correttivo n. 83 del 17/06/2022
- **Entrata in vigore dal 15/07/2022** del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (*rimangono in vigore le norme dal 16/03/2019*)

## Genesi del Codice della Crisi d'Impresa

### Disposizioni transitorie

- Tutte le procedure concorsuali e pre-concorsuali ed i relativi atti depositati prima del 15/07/2022 sono definite secondo le disposizioni precedentemente vigenti (R.D. 267/42 e L. 3/2012);
- Tutte le procedure concorsuali e pre-concorsuali ed i relativi atti pendenti al 15/07/2022 sono definite secondo le disposizioni precedentemente vigenti (R.D. 267/42 e L. 3/2012)

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

D.Lgs. n.83 del 17/06/2022 «*decreto secondo correttivo*» è composto da 2

Capi e 52 articoli:

- Capo I – *Modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019* (artt. 1 – 45)
- Capo II – *Disposizioni di coordinamento e abrogazione* (artt. 46-52)

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

Per **CRISI** si intende ... *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi* – art. 2 c.2

D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Allineamento temporale (*prima erano almeno 6 mesi*) con:

- IAS 1 – *going concern nei 12 mesi successivi alla chiusura del bilancio*
- OIC 11 - *12 mesi dalla data di riferimento di chiusura dell'ultimo bilancio ...*
- ISA 570 - *continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro di 12 mesi*

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

- Viene abrogata la nozione di «*Grandi Imprese*» come definite dalla Direttiva 2013/34/UE (*Attivo 20 mln – Ft. 40 mln – Dip. 250*)
- Viene introdotto il concetto di **GRUPPO DI IMPRESE**; al fine di poter accedere alla nuova disciplina riservata ai Gruppi di Imprese, sarà compito sia del Tribunale che dell'attestatore quello di verificare la sussistenza della direzione e coordinamento.

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

- **GRUPPO DI IMPRESE** ... *l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies C.C., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume ... che l'attività di direzione e coordinamento della società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che lo controlla , direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto - art. 2 lett. h) D.Lgs. 14/2019.*



## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

- **Nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** che sostituiscono le *«procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza»*; consistono in ... *misure, accordi e procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato e della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio e dell'attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.*

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

Viene introdotta la nuova figura dell'**ESPERTO NEGOZIATORE**:

- un soggetto terzo ed indipendente;
- Iscritto in apposito Elenco di cui all'art. 13 c. 3 D.Lgs. 14/2019;
- Nominato e seguito di istanza del debitore;
- Nominato da una Commissione di cui all'art. 13 c. 6 D.Lgs. 14/2019;
- Agevola le trattative tra debitore e creditori (*o altre parti coinvolte*) per tutta la durata della composizione negoziata

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Obblighi del debitore – Art. 4 D.Lgs. 14/2019

- Fornire tutte le informazioni in merito alle eventuali trattative in corso e/o allo strumento scelto per regolare la crisi e l'insolvenza, al fine di descrivere la propria situazione in maniera corretta e trasparente;
- Utilizzare tempestivamente tutte le iniziative necessarie al fine di correggere eventuali situazioni di squilibri;
- Gestire l'impresa ed il suo patrimonio nell'interesse dei creditori

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Obblighi del debitore – Art. 4 D.Lgs. 14/2019 – Consultazione sindacale

- In presenza di più di 15 dipendenti, il debitore ha l'obbligo di proporre la consultazione sindacale, comprovata da una comunicazione scritta, inviata via PEC; i destinatari, entro 3 gg dalla ricezione possono fare istanza per un incontro con il datore di lavoro.
- Nei 5 giorni successivi al ricevimento richiesta, il datore di lavoro deve concedere la consultazione che si intende conclusa decorsi 10 gg dal suo inizio.

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Obblighi del creditore – Art. 4 c.4 D.Lgs. 14/2019

- Collaborare quanto più possibile con il debitore, con l'esperto negoziatore e con gli organi nominati dall'Autorità giudiziaria e amministrativa;
- Rispettare il «segreto» sulle informazioni del debitore acquisite nel corso della procedura

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Crediti prededucibili – Art. 6 D.Lgs. 14/2019

- Abrogazione della composizione assistita della Crisi e degli OCRI;
- Introduzione del **nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** (*art. 64-bis D.Lgs. 14/2019*)
- Elencazione dei crediti qualificati prededucibili per legge

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Crediti prededucibili – Art. 6 D.Lgs. 14/2019

- Spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC);
- Compensi professionali relativi alla definizione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta di misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato a condizione che gli accordi o il piano siano omologati.

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Crediti prededucibili – Art. 6 D.Lgs. 14/2019

- Onorari professionali relativi alla presentazione della domanda di concordato preventivo, della proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato, a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 14/2019;
- Tutti i crediti formati nel corso della procedura per la gestione del patrimonio del debitore, per la continuità dell'attività aziendale nonché i compensi per l'attività professionale degli organi preposti.

## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Trattazione unitaria delle domande – Art. 7 D.Lgs. 14/2019

- Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza vengono trattate in un unico procedimento e le eventuali domande sopravvenute sono riunite a quella già pendente (*comma 1*);
- In caso di presentazione di più domande il tribunale esamina in via prioritaria quella finalizzata a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o controllata (*a specifiche condizioni; c.2*)



## Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 83/2022

### Durata massima delle misure protettive – Art. 8 D.Lgs. 14/2019

- In linea con quanto richiesto a seguito del recepimento della Direttiva Insolvency, la durata massima delle misure protettive non può superare i 12 mesi, anche non continuativi e incluso di proroghe e rinnovi; e termina con l'omologazione dello strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza o con l'apertura della procedura di insolvenza.

## I soggetti interessati dal Codice della Crisi

### Art. 1 c.1 D.Lgs. 14/2019 – Soggetti destinatari

Il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza incide sulle «... *situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici*».

## I soggetti interessati dal Codice della Crisi

### Art. 3 D.Lgs. 14/2019 – Adeguatezza delle misure e degli assetti

Comma 1 – *l'imprenditore individuale* deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

Comma 2 – *l'imprenditore collettivo* deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 C.C.

## I soggetti interessati dal Codice della Crisi

- ***Imprenditore individuale*** – seppur non esplicitamente soggetto al disposto di cui all'art. 2086 c.c., l'art. 1 c.1 D.Lgs. 14/2019 parla di «misure idonee»;
- ***Società di persone*** - la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che hanno il compito e la responsabilità di perseguire l'oggetto sociale; salva diversa indicazione, l'amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci (S.n.c.) o a tutti i soci accomandatari (S.a.s.)

## I soggetti interessati dal Codice della Crisi

- **Società di capitali** - la gestione dell'impresa ... spetta esclusivamente agli amministratori (C.d.A.), i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- **Sistema duale** – la gestione dell'impresa ... spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione
- **S.r.l.** – la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori ...salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominata con decisione dei soci.

## I soggetti interessati dal Codice della Crisi

- ***Altre forma societarie*** – gli obblighi previsti per le società collettive si applicano a tutte le forme societarie (*società lucrative, cooperative, consortili*) agli enti del terzo settore ed a ogni altra realtà inquadrabile come impresa formata da una collettività di soci.

## Adeguati assetti

**Art. 375 c.2 D.Lgs. 14/2019 – art. 2086 c. 2 C.C. (in vigore dal 16/03/2019)**

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, deve:

- Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- Attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

## Adeguati assetti

### Art. 2081 C.C. (modificato con D.Lgs. 6/2003)

*Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.*

## Adeguati assetti

### Art. 377 c.5 D.Lgs. 14/2019 – *Estensione art. 2381 c.c. alle Srl*

Andando a modificare l'art. 2475 c.c. aggiungendo il comma 6, il decreto di fatto estende gli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. anche alla società a responsabilità limitata.

## Adeguati assetti

Gli assetti organizzativi esistono da prima del Codice della Crisi d'impresa (es. *D.Lgs. 231/2001*) e se prima dovevano essere solamente adeguati alla dimensione dell'impresa e alla tipologia di attività svolta; ora devono anche svolgere la funzione di rilevare tempestivamente la **crisi** (o gli indizi della crisi) e la perdita (o il rischio di perdita) della **continuità aziendale**.

## Adeguati assetti

**CRISI (D.Lgs. 14/2019)** - *lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

**CONTINUITÀ AZIENDALE (IAS 1)** - *capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento ... nei successivi 12 mesi*

## Adeguati assetti

**CONTINUITÀ AZIENDALE (IAS 1)** - *Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza ... di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze.*

**CONTINUITÀ AZIENDALE ISA 570** – verifica della sostenibilità dei debiti per almeno 12 mesi successivi; assenza di significative incertezze tali da rendere il debito non sostenibile

## Adeguati assetti

### Art. 2081 C.C. *(modificato con D.Lgs. 6/2003)*

*Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.*

## Adeguati assetti

**ASSETTO ORGANIZZATIVO** – Organigramma che definisca le funzioni, i poteri e le deleghe dei soggetti individuati nel CdA (*o nel Consiglio di gestione*);

**ASSETTO AMMINISTRATIVO** – Procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali;

**ASSETTO CONTABILE** – Sistema di rilevazione e monitoraggio dei fatti di gestione.

*... finalizzati alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.*

## Adeguati assetti

Assetti **adeguati** consentono, secondo quanto richiesto dall'art. 2086 c.c. :

- Rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale, economico- finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa;
- Verificare la **sostenibilità dei debiti** e la presenza di concrete prospettive di **continuità aziendale** per almeno i 12 mesi successivi; ed evidenziale eventuali **segnali di allarme** per l'emersione tempestiva della crisi;
- Ricavare le informazioni utili per alimentare la **lista di controllo** ed effettuare il **test pratico** per la ragionevole perseguibilità del **risanamento**.

## Adeguati assetti organizzativi

**L'assetto organizzativo** si considera adeguato quando la struttura dell'impresa è compatibile con la dimensione e la tipologia dell'attività svolta ed è in grado di rilevare tempestivamente gli indizi di una crisi o la perdita di continuità aziendale.

L'assetto organizzativo adeguato deve essere in grado di consentire agli amministratori di intercettare i segnali d'allarme e di mettere in atto azioni e soluzioni in grado di rilevare e risanare la situazione di crisi.

## Adeguati assetti amministrativi e contabili

**L'assetto amministrativo-contabile** si considera adeguato se permette agli amministratori:

- La completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e corretta rappresentazione dei fatti di gestione;
- La produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- La produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

## Adeguati assetti amministrativi e contabili

**L'assetto amministrativo** pertanto prevede che si predispongano sistemi di pianificazione e controllo che saranno dimensionati in base alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta.

Per le imprese di minori dimensione/complessità sarà sufficiente un sistema di analisi che si basi essenzialmente sull'esame di analisi a consuntivo e utilizzi alcuni indicatori che misurino l'equilibrio dell'impresa, al fine di analizzare la gestione precedente per organizzare e monitorare quella successiva.

## Adeguati assetti amministrativi e contabili

Al crescere della dimensione/complessità si suggerisce di strutturare e presidiare maggiormente le funzioni di raccolta, e analisi dei principali dati contabili, aggiungendo dove possibile forme di pianificazione «semplici» (*per macro-voci*) che consentano periodicamente di effettuare un'analisi degli scostamenti tra il preventivo ed il consuntivo.

Si richiede un monitoraggio continuo delle operazioni di incassi e pagamenti con un particolare coinvolgimento del responsabile del pagamento dei fornitori al fine di evidenziare i debiti scaduti e non ancora saldati.

## Adeguati assetti amministrativi e contabili

- Le aziende maggiormente strutturate è auspicabile: si dotino di un manuale che codifichi le modalità operative ed i controlli di effettuare;
- adottino una pianificazione economia, patrimoniale e finanziaria con la stesura e l'aggiornamento di un piano di tesoreria;
- Predispongano protocolli operativi per un monitoraggio continuo del rischio economico-finanziario con un approccio *forward-looking*;
- Creino un proprio cruscotto di indicatori con sistemi di *early-warning*;
- Predispongano procedure di *recovery planning* da attivare in caso di crisi.



## Adeguati assetti e responsabilità

La mancata adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili può costituire responsabilità in capo agli amministratori, laddove si accerti che non si siano attivati in tempo.

Nel caso in cui tali assetti siano invece istituiti, ma si rivelino inefficaci alla funzione richiesta dal codice della crisi d'impresa, ovvero siano NON adeguati; in tal caso risulta più difficile attribuire una responsabilità automatica agli amministratori.

## Adeguati assetti e Organo di controllo

### MICRO IMPRESE (SRL)

A seguito della modifica dell'art. 2477 c.c. (*dal 16/03/2019 con modifiche*)

le società a responsabilità limitata con obbligo di nomina possono:

- Nominare un Organo di controllo al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;
- Nominare un Organo di controllo separatamente dal revisore;
- Nominare solo il revisore (*persona fisica o società*).

## Adeguati assetti e Organo di controllo nelle SRL

### MICRO IMPRESE (SRL)

Nel caso di nomina del solo Revisore (*persona fisica o società*) a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies D.Lgs. 14/2019; l'obbligo di segnalazione non ricade più su quest'ultimo in quando demandata esclusivamente all'organo di controllo societario che ha l'obbligo di formularla per scritto all'organo amministrativo quando si ravvisino i presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

Diverse tipologie di crisi che possono manifestarsi simultaneamente:

- **Crisi da inefficienza** – difficoltà a competere nel mercato, aumento dei costi di approvvigionamento materie prime, energia, etc. ;
- **Crisi da sovracapacità** – a seguito di contrazione della domanda, perdita di quote di mercato e mancanza di elasticità nella produzione;
- **Crisi da errori sul prodotto** – obsolescenza del prodotto, errori di mercato, di target, di marketing;

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

- **Crisi da mancata pianificazione** – incapacità di individuare precisi obiettivi da raggiungere, strategie da attuare, mancati investimenti;
- **Crisi da squilibrio economico-finanziario** – utilizzo eccessivo di capitali di terzi, onerosi; improvviso incremento dei tassi di interesse; riduzione improvvisa della redditività operativa e del risultato d'esercizio con la conseguente erosione del patrimonio dell'impresa.

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

L'analisi statistica delle imprese in crisi, ha dimostrato che questi soggetti presentano sempre situazioni più o meno gravi di squilibrio economico-finanziario che nel medio lungo termine vanno a compromettere la solidità patrimoniale dell'impresa e la sua indipendenza finanziaria; sfociando nell'incapacità di generare sufficienti flussi finanziari derivanti dall'attività operativa necessari ad onorare i debiti.

Il Codice della Crisi d'impresa ha codificato alcuni segnali di squilibrio.

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

### Art. 3 D.lgs. 14/2019 – rilevazione tempestiva della crisi

- Pur venendo meno gli indicatori della crisi, l'organo amministrativo si deve dotare di un cruscotto di indicatori da monitorare con continuità al fine di individuare la presenza o meno di eventuali forme di squilibrio. (*comma 3 lett. a*);
- Per verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale in un orizzonte di almeno 12 mesi è necessario dotarsi di un cash-flow o di determinare il DSCR (*Debt Service Cover Ratio*). (*Comma 3 lett. b*)



## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

### Art. 3 D.lgs. 14/2019 – rilevazione tempestiva della crisi

Si fa inoltre cenno a precisi segnali (*comma 3 lett. b e comma 4 a) b)*):

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili;
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore ai debiti non scaduti;

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

### Art. 3 D.lgs. 14/2019 – rilevazione tempestiva della crisi

Si fa inoltre cenno a precisi segnali (*comma 3 lett. b e comma 4 c d*):

- Esposizioni nei confronti di istituti di credito e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 gg o che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- Presenza di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (*25 novies*)

## Segnalazioni creditori pubblici qualificati

### Art. 25 novies D.Lgs. 14/2019 – Creditori pubblici qualificati

I creditori pubblici qualificati (*INPS, INAIL, AdE e Agenzia delle Riscossioni*) inviano specifiche segnalazioni, a mezzo PEC (*Racc. a/r all'indirizzo in Anagrafe Tributaria*), con l'invito a presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.

Destinatari delle segnalazioni sono l'imprenditore e l'Organo di Controllo nella persona del Presidente del Collegio Sindacale se collegiale.

## Segnalazioni creditori pubblici qualificati

### Art. 25 novies D.Lgs. 14/2019 – INPS

Per ritardi superiori a 90 gg nei contributi di ammontare superiore:

- Al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di Euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- All'importo di Euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati.
- Le segnalazioni sono inviate nel termine di 60 gg dal superamento degli importi in relazione ai debiti accertati dal 01/01/2022.

## Segnalazioni creditori pubblici qualificati

### Art. 25 novies D.Lgs. 14/2019 – INAIL

- Per debiti da premi assicurativi scaduti da più di 90 gg e non versati per importi superiori ad Euro 5.000;
- Le segnalazioni sono inviate nel termine di 60 gg dal superamento degli importi in relazione ai debiti accertati dal 15/07/2022.

## Segnalazioni creditori pubblici qualificati

### Art. 25 novies D.Lgs. 14/2019 – AGENZIA DELLE ENTRATE

- Debiti IVA scaduti e non versati, (LIPE) per importi superiori ad Euro 5.000 e comunque non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla DR IVA dell'anno precedente;
- La segnalazione è sempre inviata per debiti superiori ad Euro 20.000;
- Le segnalazioni sono inviate nel termine di 60 gg dalla presentazione della LIPE da cui emerge il debito, a partire dal 1° trimestre 2022.

## Segnalazioni creditori pubblici qualificati

### **Art. 25 novies D.Lgs. 14/2019 – AGENZIA DELLE RISCOSSIONI**

Crediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da più di 90 gg superiori alle seguenti soglie:

- Ditte individuali – Euro 100.000
- Società di persone – Euro 200.000
- Società di capitali – Euro 500.000
- Le segnalazioni sono inviate nel termine di 60 gg dal superamento degli importi in relazione ai carichi affidati dal 01/07/2022.

## Comunicazione istituti di credito

### Art. 25 decies D.Lgs. 14/2019 – Istituti di credito e altri intermediari

Gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicazione (*e non di segnalazione*) all'imprenditore e se esistente all'Organo di Controllo, di tutte le variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

La presenza di eventuali squilibri è necessaria per l'adesione alla composizione negoziata della Crisi d'Impresa e deve essere preventivamente valutata dall'organo amministrativo, per verificare se si tratti di una situazione congiunturale oppure se sia il segnale di una crisi strutturale che necessiti di un intervento più radicale.

Serve pertanto la verifica di una molteplicità di indicatori che siano in grado di indagare sugli equilibri di liquidità, struttura e dei flussi di cassa.

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

Pur non essendo codificati dalla norma è possibile attingere ai più comuni indicatori utilizzati in sede di analisi di bilancio:

- Presenza di un P.N. negativo
- Indice di indipendenza finanziaria (*PN/totale Passivo*):
  - *PN contabile*
  - *PN rettificato (al netto di crediti vs soci)*
  - *PN tangibile (al netto degli intangibles)*

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

Pur essendo venuti meno da un punto di vista normativo gli indicatori della crisi proposti dal CNDCEC possono essere utilizzati come traccia:

- Indici di settore (*comparazione con media e best*)
- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (*O.F. / fatturato*)
- Indice di adeguatezza patrimoniale (*PN rettificato / Debiti totali*)
- Indice di ritorno liquido dell'attivo (*MOL / totale Attivo*)
- Indice di liquidità (*Attività a breve / Passività a breve*)
- Indice di indebitamento previdenziale e tributario

## Squilibrio patrimoniale economico finanziario

Occorrerà poi dotarsi di indici che siano in grado di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi:

- PFN / MOL (*numero di anni necessario al rimborso dei debiti finanziari*)
- Debiti finanziari / EBITDA
- DSCR (*Debt Service Cover Ratio*)

## DSCR - Debt Service Cover Ratio

Consiste nell'analisi dei flussi di cassa liberi, stimati nei 12 mesi successivi dal momento di osservazione, disponibili per rimborsare i debiti finanziari in scadenza nel medesimo periodo.

Si esprime come rapporto tra "*free cash flow*" e "*debiti in scadenza*«:

Se  $< 1$  il rischio per l'impresa è di non disporre della liquidità necessaria per assolvere i propri debiti a scadenza;

Se  $> 1$  conferma il mantenimento della continuità aziendale e si riducono i pericoli di una crisi d'impresa.

## DSCR - Debt Service Cover Ratio

Se si dispone di dati prospettici sufficientemente affidabili, il DSCR deve essere calcolato per tutti i tipi di impresa, attingendo le informazioni necessarie dai documenti contabili, da quelli extra-contabili, dai piani di ammortamento dei debiti finanziari a medio lungo termine e da ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Funge sia da indicatore di crisi che da indice di monitoraggio del mantenimento della continuità aziendale.

## DSCR - Debt Service Cover Ratio

È consigliabile verificare il DSCR almeno ogni tre mesi con previsioni rolling ad almeno 12 mesi, purché si disponga di dati affidabili. In assenza di debiti finanziari con scadenza a medio-lungo termine, il calcolo del DSCR deve ritenersi poco significativo e così come nei casi di carenza informativa è meglio non procedere al calcolo, ma analizzare altri indici di settore.

## DSCR - Debt Service Cover Ratio

L'Organo di Controllo deve esprimere il proprio giudizio professionale circa l'attendibilità dei dati utilizzati per il calcolo del DSCR, ed in particolare sulla costruzione del budget di tesoreria utilizzato per la costruzione dei flussi rilevanti.

In mancanza dell'Organo di Controllo spetta all'amministratore valutare l'attendibilità e la significatività del DSCR.

## Lista di controllo e test pratico

Tramite l'istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili le imprese devono essere in grado di elaborare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico.

La check list è stata allegato al Decreto dirigenziale Direttore generale degli affari interni del 28/09/2021.

Si tratta di un documento basato sulle migliori pratiche di redazione dei piani

## Lista di controllo e test pratico

### Lista di controllo particolareggiata

- Presuppone la presenza di requisiti minimi;
- Richiede una situazione economico-patrimoniale aggiornata
- Deve descrivere la situazione di partenza dell'impresa;
- Deve indicare le scelte che si intendono attuare per generare flussi di cassa finanziari;
- Richiede un confronto tra il debito esistente e la capacità di generare flussi finanziari al fine di valutare le proposte ai creditori.

## Lista di controllo e test pratico

### Test pratico

- Serve a determinare preliminarmente se l'impresa si trovi in una situazione di crisi e la complessità del risanamento, attraverso il rapporto il debito da ristrutturare e i flussi finanziari liberi che possono essere impiegati, annualmente, al servizio del debito pregresso.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.  
AL PROSSIMO WEBINAR!**

**Per informazioni: [info@opendotcom.it](mailto:info@opendotcom.it)**

**Sito: [www.opendotcom.it](http://www.opendotcom.it)**

---

**OPEN Dot Com**

Società dei Dottori Commercialisti